

PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Procedure adottate dalla Banca in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 – BMR – Benchmark Regulation art. 118-bis del D.Lgs. n. 385 del 1993 – TUB – Testo Unico Bancario

1. Premesse

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. BMR – Benchmark Regulation) che ha introdotto un quadro comune a livello europeo finalizzato ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento (c.d. *benchmark*) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento.

In particolare, l'art. 28 del BMR prevede l'obbligo, in capo alle banche che utilizzano un indice di riferimento ("**Indice di Riferimento**"), di redigere e mantenere aggiornati solidi piani che descrivano le azioni che attuerebbero in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un Indice di Riferimento.

In conformità a tale disposizione, in data 10 gennaio 2024 è entrato in vigore l'art. 118-*bis* del Testo Unico Bancario che disciplina le modalità mediante le quali le banche devono attuare i piani di sostituzione degli indici e nello specifico, *inter alia*, le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela di tali piani, nonché l'aggiornamento degli stessi.

Con il presente Piano di sostituzione degli indici (di seguito il "**Piano**"), Zurich Bank intende dare adempimento ai requisiti normativi, nella consapevolezza che la valutazione di indici alternativi per tutte le tipologie di prodotti e servizi offerti alla sua clientela rappresenta una necessità per garantire tutela e trasparenza al cliente, nonché assicurare la continuità operativa.

La Banca effettuerà periodicamente un'attività di monitoraggio e revisione del Piano nel corso della quale si prefigge l'obiettivo di individuare, laddove possibile ed opportuno sulla base delle condizioni normative e di mercato, un indice alternativo per la sostituzione di ciascun Indice di Riferimento che possa cessare o variare sostanzialmente.

Zurich Bank applica il presente Piano ai contratti che incorporano un indice utilizzato come parametro per regolare, tempo per tempo e secondo le periodiche rilevazioni, le condizioni economiche e gli importi da corrispondere nell'ambito dei servizi di credito, bancari e finanziari con la clientela. A questo fine, Zurich Bank aggiorna costantemente la mappatura dei *benchmark* utilizzati dalle diverse linee di *business* per assicurare una copertura completa del Piano a tutte le aree di relazione con la clientela.

2. Rilevazione dell'evento

Le circostanze da tenere in considerazione riguardano:

- una "CESSAZIONE", ovvero il venir meno, permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'amministratore dell'indice;

- una “VARIAZIONE SOSTANZIALE”, da intendersi come la modifica rilevante della metodologia di rilevazione e determinazione dell’indice, escludendo, quindi, le variazioni quantitative del parametro meramente dovute alla naturale fluttuazione del parametro.

Zurich Bank effettua un monitoraggio continuo della normativa nazionale ed europea, del mercato e delle attività delle controparti di settore, per poter intervenire prontamente e adeguarsi in caso di aggiornamenti riguardanti le due situazioni menzionate, anche durante una fase preliminare di c.d. pre-cessazione o pre-variazione.

3. Criteri generali per l’individuazione dell’indice alternativo

Zurich Bank, nel caso di una variazione sostanziale o cessazione di un Indice di Riferimento, o in presenza di un evento di sostituzione legale (a meno che la Commissione Europea o l’Autorità di Vigilanza competente non designi l’indice sostitutivo applicabile), identifica l’indice alternativo da adottare come sostituto (“**Indice Sostitutivo**”)

La scelta dell’indice sostitutivo è possibilmente effettuata valutando i diversi fattori che attengono le caratteristiche proprie di ciascun indice, i prodotti e la tipologia di Clientela impattata, la diffusione sul mercato dell’indice analizzato, considerandone anche la valuta, l’area geografica e la correlazione con altri indici assimilabili.

Zurich Bank tiene, inoltre, conto dei provvedimenti normativi e delle Autorità di Vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo vigenti e considera prontamente le indicazioni fornite dai *working group* istituzionali eventualmente istituiti per l’individuazione dei *benchmark* sostitutivi, oltre che le indicazioni/ raccomandazioni che saranno fornite dal settore e dagli stessi amministratori degli indici. Qualora circostanze non prevedibili dovessero rendere non adottabile un indice sostitutivo preventivamente individuato nel presente Piano, Zurich Bank dovrà definire una modifica in sede di applicazione del Piano, indicando il motivo per cui tale indice non sarebbe un’alternativa valida a quello in dismissione e circostanziare gli elementi che conducono ad una diversa soluzione.

Nell’individuazione dell’indice di riferimento alternativo, la Banca garantisce che questo sia conforme a quanto previsto dal BMR in merito alla disciplina per l’uso degli indici di riferimento da parte delle banche, in particolare per quanto attiene gli artt. 29, 30, 32 e 36 a proposito di indici ammessi nell’Unione Europea.

4. Mappatura indici e individuazione alternative

Di seguito viene riportata una tabella che riporta la mappatura degli indici utilizzati da Zurich Bank nell’ambito dei seguenti servizi / prodotti: conto corrente, finanziamento (Smart Loan), apertura di credito in conto corrente (Overdraft o Credit Lombard).

In corrispondenza di ciascuno vengono indicate le considerazioni sull’alternativa individuata nel caso di cessazione o modifica sostanziale. In sede di intervento dell’Indice Sostitutivo dovrà essere considerata la necessità di applicare, anche sulla base delle indicazioni del mercato e delle Autorità, uno *spread adjustment*, ossia un fattore di bilanciamento per garantire la coerenza delle condizioni economiche tra i diversi indici ed evitare trasferimento di valore nel rapporto tra le parti.

In particolare, la regola generale di applicazione dell’Indice Sostitutivo prevede:

- per rapporti di finanziamento rateali (Smart Loan): l’indice sostitutivo sarà applicato ai fini del calcolo della rata a decorrere dalla prima scadenza successiva alla rilevazione dell’indice sostitutivo contrattualmente prevista (es. rilevazione mensile 28/01, applicazione 01/02 successivo; oppure altre rilevazioni in caso di ulteriori periodicità);

- per rapporti di finanziamento non rateali (aperture di credito in conto corrente (Overdraft), Credit Lombard): l'Indice Sostitutivo sarà applicato a decorrere dalla prima rilevazione dello stesso successiva alla cessazione/modifica dell'indice originariamente pattuito;
- per i conti correnti e i depositi: si applica l'Indice di Riferimento contrattualmente previsto utilizzando l'ultimo dato disponibile fino all'individuazione dell'Indice Sostitutivo; l'Indice Sostitutivo si applica a decorrere dal primo mese successivo alla data di cessazione dell'Indice di Riferimento.

La seguente tabella include gli Indici di Riferimento adottati da Zurich Bank. In caso di cessazione o variazione sostanziale di uno degli stessi, la Banca utilizzerà gli Indici Sostitutivi di seguito riportati, mediante il processo identificato nel presente documento.

Indice di riferimento	Amministratore Indice di Riferimento	Indice sostitutivo	Amministratore Indice Sostitutivo
EURIBOR	European Money Market Institute	European Central Bank	Euro Forward Looking Term Rate (EFTERM)

5. Comunicazioni alla clientela

Il presente Piano è redatto ai sensi dell'art. 118-*bis* del TUB e, in particolare, come adempimento del comma 2 per quanto riguarda le clausole contrattuali che rimandano ad indici. Queste devono consentire di individuare, tramite rinvio al Piano, le modifiche all'Indice di Riferimento o l'Indice Sostitutivo per le ipotesi di variazione o cessazione dell'Indice di Riferimento applicato al contratto.

Entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi sopra descritti di variazione sostanziale o di cessazione di un *benchmark*, Zurich Bank invia al cliente la modifica contrattuale nelle modalità con lo stesso concordate per l'invio delle comunicazioni, indicando l'Indice Sostitutivo applicabile nella prosecuzione del rapporto. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.

In caso di recesso, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso di interesse, in sede di liquidazione del rapporto.

6. Revisione e modifiche al piano

Zurich Bank periodicamente conduce una revisione della mappatura dei *benchmark* utilizzati e valuta se il contenuto del presente Piano necessita di aggiornamenti alla luce delle evoluzioni normative, di settore o di *business*. Le modifiche del Piano devono essere portate a conoscenza della clientela tramite un'informativa secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela e alla prima occasione utile.